

COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 5 DEL 29/03/2016

OGGETTO:	Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune ex art. 1 comma 612 della legge 190/2014.
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- Che la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015". Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

- Che l'art. 1, comma 612 della Legge 190/2014 dispone testualmente "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto che con determinazione sindacale n. 3 del 31.03.2015 si è proceduto all'approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate non prevedendo nessuna riduzione o dismissione delle partecipazioni societarie, atteso che l'Ente partecipa soltanto a n. 3 società, di cui 2 obbligatorie per legge, giusta relazione tecnica allegata;

Vista la nota acquisita al prot. n. 920 del 01.03.2016, con la quale la Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Palermo - ha trasmesso la Deliberazione n.61-2016-INPR che riporta i “Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate”;

Rilevato che della richiamata nota fanno parte gli allegati:

- “A”- Enti che hanno dichiarato di non essere tenuti alla redazione del piano operativo di razionalizzazione;
- “B” - Enti che non hanno trasmesso il piano operativo di razionalizzazione;
- “C” - Enti con relazione tecnica non inviata o incompleta;
- “D” – Enti che hanno prodotto sia il piano che la relazione tecnica;

Considerato che il Comune di Campofelice di Fitalia rientra nell'allegato “C”;

Preso atto che con determinazione sindacale n. 4 del 29.03.2016, si è proceduto ad integrare la determinazione di approvazione del piano di razionalizzazione sopra citata con le specifiche richieste nella citata Deliberazione n.61-2016-INPR della Corte dei Conti e si è dunque proceduto alla riapprovazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate;

Preso atto che il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con determinazione sindacale n. 3 del 31.03.2015, modificato con successiva determinazione sindacale n. 4 del 29.03.2016 ha previsto il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune;

Rilevato in particolare, che il Piano operativo prevedeva di mantenere per i motivi illustrati nella specifica relazione tecnica, le partecipazioni nelle seguenti società:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.
1	CO.IN.R.E.S. PA 4	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale, posto in liquidazione ai sensi della L.R. 9/2010	0,31
2	Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est (SRR)	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale, in corso di avvio.	0,33
3	GAL METROPOLI EST	Realizzazione, in funzione di gruppo di azione locale (GAL), della gestione e concretizzazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) ai sensi dell'approccio Leader, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei comuni aderenti.	5,66

Dato atto che, come indicato nella relazione tecnica allegata alla determinazione sopra richiamata, non si è proceduto ad eliminare nessuna partecipazione societaria in quanto due su tre

partecipazioni sono obbligatorie per legge e la terza, ovvero il Gal Metropoli Est è ritenuta indispensabile al perseguimento delle proprie attività istituzionali;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000;
- Il vigente O.R.E.A.L. della Regione Siciliana;
- I commi 611 e 612 dell'art. 1 della Legge 190/2014;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana n. 6/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Paolo Insinga

PROPONE

1. **Di Dare atto** che, come indicato nella relazione tecnica allegata alla determinazione sindacale n. 3 del 31.03.2015, modificata con la determinazione sindacale n. 4 del 29.03.2016, cui si rinvia, non si è proceduto ad eliminare nessuna partecipazione societaria in quanto due su tre partecipazioni sono obbligatorie per legge (CO.IN.R.E.S. PA 4 in liquidazione e Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est -SRR) e la terza (Gal Metropoli Est), è ritenuta indispensabile al perseguimento delle proprie attività istituzionali;
2. **Di Trasmettere** la presente relazione al Presidente del Consiglio Comunale;
3. **Di trasmettere** la presente relazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
4. **Di pubblicare** la presente nel sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Leg.vo 33/2013, sottosezione "Enti Controllati".

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Giuseppe Bellone

IL SINDACO

VISTA la proposta che precede, formulata dal responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta;

DETERMINA

Di approvare integralmente la superiore proposta

IL SINDACO
F.to Dott. Giorgio Di Nuovo